



MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale di Commissariato

I REPARTO – 2[^] DIVISIONE – 2[^] SEZIONE

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA

www.commiservizi.difesa.it e-mail commiservizi@commiservizi.difesa.it

tel. 06/36804066 - fax 06/36804921

MD	GCOM	PROT. 2/512	Roma, 5 giugno 2006
2[^]	2[^] SEZIONE		

OGGETTO: Gara a licitazione privata n. 1/2006, per la fornitura di uniformi da combattimento con berretti, buffetteria, calzature e manufatti in pelle.

ESIGENZA: ESERCITO – AERONAUTICA Cap. 1304-E.F. 2006.

CODICE GARA: 022/06/0001/A

Bando di gara pubblicato su:

- Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea - inviato in data 02.05.2006 e in data 03.05.2006 per la rettifica del bando di gara;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 del 08.05.2006.

CODESTA DITTA/R.T.I. E' INVITATA A CONCORRERE

alla licitazione privata che sarà esperita, in Roma, il giorno **27 GIUGNO 2006** alle ore 09,00 presso la sala gare di questa Direzione Generale - Via Labicana n.17 - per la fornitura del materiale v. e. indicato in oggetto.

La suddetta gara si terrà, a mezzo di offerte segrete su prezzo base palese, con unico e definitivo esperimento (**anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto**), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.69, 73 lett. c) e 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, per quanto applicabili, avuto riguardo al D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358.

TRATTANDOSI DI GARA IN AMBITO U.E./WTO IN SEDE DI DELIBERAMENTO, SARANNO TENUTI PRESENTI I CRITERI DETTATI DALL'ART. 19, comma 1, lett. a, e comma 2,3,4 DEL D.Lgs. 24 LUGLIO 1992 N. 358 E DALL'ART. 16 D.Lgs. 20 OTTOBRE 1998 N.402.

1. MATERIALE V.E. IN PROVVISATA, CAMPIONI UFFICIALI E SPECIFICHE TECNICHE.

Come da allegato n.1 alla presente lettera d'invito.

Le specifiche tecniche, che non si allegano alla presente lettera d'invito in quanto voluminose, ma che ne costituiscono parte integrante, sono visibili sul sito internet di questa Direzione Generale: www.commiservizi.difesa.it.

Le merci da fornire dovranno essere in tutto rispondenti ai requisiti tecnici richiesti, con l'avvertenza che qualora la ditta/R.T.I. si renda responsabile d'inadempienze accertate nelle varie fasi d'esecuzione contrattuale, ovvero presenti al collaudo merci non conformi ai requisiti tecnici previsti dal contratto, l'Amministrazione si riserva di adottare, dopo gli opportuni richiami scritti, i provvedimenti più idonei intesi a salvaguardare gli interessi dell'A.D., non ultimi quelli di sospensione temporanea ovvero d'esclusione definitiva dal partecipare alle gare (art. 68 R.C.G.S. e art. 37 del DM n.200/2000).

I campioni e le specifiche tecniche sono visibili presso U.T.T. Firenze e Napoli.

E' consentita la cessione provvisoria dei campioni ufficiali alle ditte aggiudicatrici: la richiesta dovrà essere inoltrata ai suindicati U.T.T. che ne regoleranno la cessione secondo il disposto di cui all'art. 13 del D.M. 14 aprile 2000, n. 200 e le disposizioni emanate in merito dalla Direzione Generale di Commissariato.

2. PREZZO BASE PALESE NON SUPERABILE.

Come da allegato n. 1 alla presente lettera d'invito.

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.

Per partecipare alla gara di che trattasi, gli accorrenti, a pena d'esclusione, dovranno far pervenire - non oltre le ore 12,00 del giorno 26 giugno 2006 – apposto plico chiuso e sigillato sul cui esterno saranno indicati, oltre al nominativo della Ditta/R.T.I. accorrente, anche il contenuto, i lotti e la gara cui si riferiscono.

Per sigillo s'intende l'impronta del logo ovvero delle sigle della Ditta/R.T.I. o del legale rappresentante impressa su ceralacca o simili, ovvero, ancora, una striscia di nastro adesivo recante ai margini firme e timbri.

Il predetto plico dovrà essere inoltrato alla Direzione Generale di Commissariato – I Reparto/2^ Divisione/2^ Sezione - Nucleo posta dell'U.D.G. - piano 2°, stanza n. 98/bis, Piazza della Marina, n. 4 – 00196/Roma, a mezzo posta o anche a mano previa affrancatura ed apposizione di bollo e data d'annullo da parte di un ufficio postale ovvero a mezzo corriere autorizzato in plico sigillato e raccomandato.

L'A.D. non risponderà di ritardi o disguidi provocati, in fase di consegna, dai corrieri o dalle poste.

NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE PLICHI PERVENUTI OLTRE IL TERMINE SUDDETTO.

All'interno del plico suindicato, a pena d'esclusione, dovranno essere racchiuse – egualmente chiuse e sigillate con le modalità suindicate – n. 2 (due) buste contenenti rispettivamente:

- ◆ *l'offerta, redatta in carta legale ed in lingua italiana, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 alla presente lettera d'invito;*
- ◆ *la "composizione prezzo offerto" di cui al successivo para n. 8;*

In una terza busta, infine, egualmente chiusa e sigillata con le modalità suindicate, dovrà essere racchiusa la documentazione richiesta dal successivo para n. 5.

4. OFFERTE.

Le Imprese offerenti dovranno formulare, a pena di nullità, il prezzo complessivo con l'indicazione in cifre e lettere, riferito all'intero lotto in fornitura espresso in Euro, con due cifre decimali.

Per i lotti unici, composti da più voci merceologiche, dovrà essere riportata anche l'indicazione del prezzo corrispondente all'intero quantitativo di ciascuna voce merceologica costituente il lotto stesso, fermo restando che in caso di discordanza tra prezzi delle singole voci e prezzo complessivo sarà ritenuto valido il prezzo complessivo.

Ai fini della gara, in caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo in cifre e quella in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

5. DOCUMENTI DA PRESENTARE IN GARA.

a) **Deposito cauzionale provvisorio:** come da allegato n.1 alla presente lettera d'invito.

È esclusa la possibilità di costituire, in qualunque forma, il deposito in argomento presso la cassa della Stazione Appaltante.

Nel caso di Raggruppamenti d'Impresa, il deposito cauzionale dovrà essere intestato al Raggruppamento laddove già formalmente costituito. All'uopo, è sufficiente, in luogo della firma dei rappresentanti legali di tutte le Ditte costituenti il Raggruppamento, la sola firma del rappresentante legale della Capogruppo.

Nel caso in cui, in tale fase, il Raggruppamento non risulti ancora formalmente costituito, il deposito dovrà essere cointestato alle singole Imprese costituenti il Raggruppamento.

b) **Altri documenti:** per quanto attiene ai restanti documenti indicati all'art. 9 delle "Norme e Condizioni Speciali" di cui all'allegato n. 3 alla presente lettera d'invito (fatta eccezione per l'atto di procura), si precisa che saranno ritenuti validi quelli già presentati in sede di domanda di partecipazione a gara, sempreché non scaduti al momento della gara stessa. (vds., in proposito, lo schema di modello di offerta di cui all'allegato n. 6 alla presente lettera d'invito).

6. AMMISSIONE A PRESENTARE OFFERTE.

Le Imprese e/o i Raggruppamenti d'Imprese ammessi a presentare offerte dovranno compilare l'offerta secondo il modello di cui all'allegato n.6 alla presente lettera d'invito.

In particolare, **a pena di nullità**, dovrà dichiararsi nell'offerta stessa:

a) il possesso delle seguenti essenziali fasi di lavorazione:

- **produzione tessuto e confezione per il lotto delle uniformi da combattimento con berretti;**
- **produzione tessuto, nastri e confezione per il lotto della buffetteria ad eccezione dei correggioli per i quali è richiesto il solo assemblaggio;**
- **taglio, giunteria, premonta e specifica lavorazione come da S.T. per il lotto delle calzature e manufatti in pelle ad eccezione delle borsette con tracolla per le quali è richiesto il taglio e la confezione;**

b) che tutte le fasi di lavorazione avverranno in regime di qualità secondo i piani di qualità che le imprese elaboreranno in aderenza alla normativa UNI EN ISO 9001: 2000 e predisposti "ad hoc" per la produzione dei materiali in provvista. Tale piano di qualità dovrà essere inviato dalle Ditte all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, dandone conoscenza alla Sezione Tecnica della 2^a Divisione di questa Direzione Generale, contestualmente alla comunicazione d'inizio delle lavorazioni e sarà il riferimento di base per la vigilanza sulle lavorazioni.

c) di conservare i requisiti di cui alla documentazione già presentata in sede di domanda di partecipazione a gara alla data di svolgimento della stessa;

d) l'accettazione del foro competente esclusivo di ROMA per qualsivoglia controversia innanzi al giudice ordinario e/o amministrativo.

7. RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESE.

Le Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ammesse a presentare offerta ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, dovranno confermare nell'offerta, **a pena di nullità**, quanto indicato nella domanda di partecipazione alla gara relativamente alla "quota parte della fornitura che sarà eseguita dalle singole Imprese", specificando i quantitativi dei manufatti che saranno prodotti da ciascuna Impresa e le fasi di lavorazione citate al precedente para 6 che ciascuna Impresa effettuerà, con la precisazione, in tal caso, dei quantitativi delle parti costituenti i manufatti in provvista che saranno approntati da ciascuna di esse. L'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le Imprese, a pena di nullità.

Nel caso in cui il raggruppamento sia stato costituito anteriormente alla presentazione dell'offerta, la stessa potrà essere sottoscritta dalla sola Impresa cui è stato conferito il mandato di capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata da notaio, che dovrà essere prodotta unitamente ai documenti di gara.

8. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.

L'aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, a favore dell'Impresa/Raggruppamento d'Imprese che avrà offerto il prezzo migliore purché inferiore o almeno uguale a quello base palese.

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, ovvero condizionata all'esito di un sopralluogo di verifica della potenzialità tecnica laddove la commissione di valutazione delle richieste d'ammissione a gara lo abbia ritenuto necessario.

a. Offerte anormalmente basse.

Unitamente all'offerta, a pena d'esclusione, dovrà essere consegnata un'unica busta chiusa e sigillata recante sull'esterno la dicitura "COMPOSIZIONE PREZZO OFFERTO" e contenente la dimostrazione dei costi e gli altri elementi giustificativi del prezzo offerto per ciascuna voce merceologica costituente il lotto medesimo, da aprirsi solo nel caso in cui occorra effettuare la prescritta verifica di congruità ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 402/1998 per quelle offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di 1/5 (un quinto) la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento.

La predetta dimostrazione dovrà partitamente fare riferimento sia ad elementi d'informazione idonei a consentire la valutazione del rispetto dei principi stabiliti dalla Legge n. 327/2000 in tema di "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto", sia ad elementi essenziali di valutazione quali:

- costo della manodopera rapportato ai tempi di lavorazione del singolo manufatto;
- costo delle materie prime;
- spese generali;
- utile aziendale.

Il Presidente del seggio di gara, rilevata la presenza di una o più offerte al di sotto della "soglia" non procede all'aggiudicazione "seduta stante", ma la rinvia ad un momento successivo, dopo la conclusione del processo di verifica.

La sospensione dell'aggiudicazione innesca un procedimento di verifica a cura dell'Ufficio Coordinamento Tecnico della Direzione Generale di Commissariato, condotto secondo i criteri fissati dalla circolare della Direzione Generale di Commissariato prot. n. UCT/1/1160/COM in data 20 marzo 2001 (seconda edizione – anno 2001 della direttiva UCT/3211 in data 30 aprile 1999), i cui risultati sono espressi in un'apposita "relazione".

In caso di particolare difficoltà di valutazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare con un sopralluogo le effettive favorevoli condizioni che consentono di eseguire la fornitura ad un prezzo anormalmente basso.

Il procedimento, prima di concludersi con l'esclusione di un'offerta, non potrà prescindere dall'acquisizione delle "controdeduzioni" della ditta.

La procedura si conclude con la riconvocazione del seggio di gara per la formalizzazione dell'aggiudicazione.

b. Aggiudicazione condizionata a verifica di potenzialità.

Il presidente del seggio d'asta - se la ditta aggiudicataria è stata ammessa a gara sub condizione di sopralluogo di verifica della potenzialità tecnica - deve comunicare all'Ufficio coordinamento tecnico il nominativo della ditta aggiudicataria ed inviare tutta la documentazione di gara dalla stessa Ditta presentata.

Sul verbale di gara, il presidente deve precisare che l'aggiudicazione è condizionata dall'esito favorevole dell'eventuale sopralluogo di verifica della potenzialità tecnica che l'Amministrazione ha facoltà di disporre.

Il Capo Ufficio Coordinamento Tecnico dispone un sopralluogo per verificare la potenzialità tecnica dichiarata dalla ditta stessa nella domanda d'ammissione alla gara e ne valuta gli esiti.

Se gli esiti della valutazione sono sfavorevoli, il presidente riconvoca il seggio di gara, annulla la precedente aggiudicazione per il verificarsi della condizione risolutiva e procede ad una nuova aggiudicazione alla ditta che ha presentato l'offerta più bassa dopo quella eliminata e che ha superato l'esame di potenzialità tecnica. Se anche la nuova aggiudicazione risulta sub condizione di sopralluogo, il procedimento ricomincia.

Quanto sopra, ferme restando le responsabilità penali cui incorrono le Imprese che rendono dichiarazioni "mendaci" nonché l'adozione, da parte della Direzione Generale di Commissariato, dei seguenti provvedimenti:

- esclusione dal partecipare a gare ex art. 68 R.C.G.S..
- escussione della cauzione provvisoria.

9. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED INVARIABILITA' DEL PREZZO CONTRATTUALE

Il deliberatario dovrà presentarsi presso l'Ente appaltante per la stipulazione del contratto dando la prova di aver adempiuto alla costituzione della cauzione definitiva.

Entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del contratto - a norma della Legge 27 dicembre 1975, n. 790 - il contraente dovrà provvedere a versare le spese contrattuali.

Le singole imprese che fanno parte del R.T.I. risultato aggiudicatario della gara dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo.

Tale mandato, ai sensi del disposto di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.358/1992, dovrà risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura sarà conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

In caso di mancata presentazione, nei termini fissati nella convocazione, o d'inadempimento, l'Amministrazione, senza bisogno né di messa in mora né di domanda giudiziale, potrà con semplice provvedimento amministrativo, dichiarare l'aggiudicatario decaduto dal diritto di eseguire la prestazione, devolvendo a favore dell'Erario il deposito provvisorio, o potrà procedere senz'altro ad una nuova gara a rischio e pericolo dell'aggiudicatario medesimo, rivalendosi delle spese e d'ogni altro danno sullo stesso deposito provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso d'insufficienza del ripetuto deposito.

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo d'oneri fiscali e d'ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché d'ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio ed il trasporto fino al luogo indicato per la consegna.

I prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'impresa aggiudicataria a totale suo rischio e pericolo e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che l'impresa non avesse tenuto presente.

Il prezzo rimane fermo per tutta la sua durata, intendendosi il contratto stesso aleatorio per volontà delle parti, le quali, pertanto, rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 c.c.

10. CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE.

La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione, come precisato in **allegato n. 2.**

11. GESTIONE DATI.

Codesta Ditta in caso d'aggiudicazione dovrà impegnarsi ad ottemperare a quanto previsto dalla gestione dati in **allegato n. 2.**

12. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO.

Per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 19 della Legge di Contabilità Generale dello Stato ed art. 117 del relativo Regolamento, i contratti, salvo eccezioni di legge, non sono eseguibili prima dell'approvazione della competente Autorità e della registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

13. SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI.

La fornitura è soggetta alle disposizioni di cui al D.M. 14 aprile 2000, n. 200.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento e saltuariamente o continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti e i magazzini dell'Impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei generi oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche;
- far eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualità dei materiali impiegati;
- esaminare, in genere, l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.

Le verifiche e le ispezioni saranno effettuate alla presenza d'incaricati dell'Impresa che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono l'Impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo (art.24 del D.M. 14 aprile 2000, n. 200).

Al fine di assicurare la tempestiva vigilanza sulle lavorazioni, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione alla Direzione Generale di Commissariato ed all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, **a mezzo fax**, entro 10 (dieci) giorni a partire da quello successivo alla data d'effettiva ricezione della lettera di comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del Decreto d'approvazione del contratto, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni ed il deposito delle materie prime.

Con le stesse modalità dovrà essere comunicata la data di inizio delle lavorazioni, con un anticipo di non meno di 10 (dieci) giorni dall'avvio della produzione.

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta l'applicazione di una penalità fissa nella misura del 1,00% sull'importo della fornitura.

Una penalità nella stessa misura è applicata anche quando, in occasione del controllo sulle lavorazioni, sia riscontrata la non veridicità della predetta comunicazione.

14. NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI MANUFATTI.

Ai sensi della direttiva prot. n. U.C.T /2/3656/COM in data 18 maggio 1999, visibile sul sito internet di Commiservizi, i manufatti di ciascuna voce in fornitura dovranno essere contrassegnati con un numero progressivo, come specificato nell'allegato n. 1 alla presente lettera d'invito.

Tale numero dovrà rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornaliera, in modo tale che ad ogni numero corrisponda un periodo di produzione definito ed univocamente

individuabile; gli imballaggi secondari, ove previsti, dovranno riportare il "range" di numerazione progressiva riferito al rispettivo contenuto. Tale numero progressivo consentirà, tra l'altro, l'estrazione a sorte del campione da collaudare sulla base dei piani di campionamento indicizzati.

In caso di produzione ripartita fra più stabilimenti, ciascuna quota di produzione dovrà essere numerata progressivamente con l'identificazione dello stabilimento di produzione mediante una lettera dell'alfabeto.

15. APPRONTAMENTO AL COLLAUDO.

I materiali in approvvigionamento dovranno essere approntati per il collaudo **entro 120 (centoventi) giorni** per il lotto delle uniformi con berretti ed entro **90 giorni** per il lotto della buffetteria e delle calzature e manufatti in pelle a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dei competenti Organi di controllo.

Tale comunicazione, in deroga all'art. 20 - comma 2 del D.M. 200/2000, ed in conformità alle seguenti disposizioni di legge: art. 6, L. 30.12.1991 n. 412 – art. 7, D.P.R. 20.10.1998 n. 403 – art. 38, D.P.R. 445/2000 – artt. 6 comma 6; 7 commi 7, 10 e 11, D.Lgs. n. 358/1992 – artt. 9 comma 5bis; 10 commi 10, 11 e 11bis, D.Lgs n. 197/1995 – art. 18 comma 5, D.Lgs n. 158/1995 – artt. 79 comma 1, 81 comma 3, D.P.R. n. 554/1999, avverrà esclusivamente a mezzo telefax al numero che codesta Ditta/RTI avrà l'obbligo di comunicare a questa Direzione Generale all'atto della stipula del contratto.

La fornitura dovrà essere stivata in apposito locale (deposito/magazzino), situato in territorio italiano ed in regola con la normativa vigente, posto a qualsiasi titolo nella disponibilità della ditta aggiudicataria.

Gli appositi ed idonei spazi destinati a tal proposito dovranno essere coperti, delimitati, sigillabili e destinati esclusivamente alla conservazione della partita in collaudo.

Il decorso dei termini è sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto.

Qualora la partecipazione d'approvazione del contratto sia ricevuta nel periodo anzidetto, la partecipazione stessa, s'intenderà ricevuta il 1° settembre successivo.

Sia per le Ditte singole che per i Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, il materiale in fornitura sarà considerato approntato per il collaudo solo qualora isolato in unica ed apposita struttura, in territorio italiano, messa a disposizione.

In funzione della quantità del materiale e del suo ingombro, può essere autorizzato anche lo stivaggio in locali distinti, purché in unico sito.

Lo stivaggio dovrà essere ordinato e razionale, tale da consentire un agevole controllo quantitativo dell'intera partita in collaudo ed un facile prelevamento dei campioni estratti a sorte tra tutti i manufatti numerati progressivamente.

In caso di produzione ripartita fra più stabilimenti la Commissione di collaudo suddividerà il numero previsto dai piani di campionamento in parti proporzionali alle quote di produzione, procedendo a singole estrazioni a sorte.

L'approntamento al collaudo dovrà essere comunicato dall'Impresa/R.T.I. aggiudicatario all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale a mezzo fax.

In caso che, in sede di verifica dell'avvenuto approntamento al collaudo (ovvero, in mancanza di essa, in coincidenza con l'inizio delle operazioni di collaudo) venga constatato il mancato approntamento o l'irregolare accatastamento del materiale in fornitura, tale da impedire l'agevole svolgimento delle operazioni di collaudo (ivi compreso il prelevamento dei campioni estratti a sorte), alla ditta viene applicata una penalità nella misura fissa del 1 % dell'importo della fornitura.

Se, dopo la nuova comunicazione di approntamento al collaudo le suindicate irregolarità riscontrate continuano a sussistere, la penalità viene reiterata.

Le predette penalità sono cumulabili tra loro.

E', comunque, fatta salva l'eventuale applicazione delle penalità nelle misure percentuali previste dall'art. 34 del D.M. 200/2000 per ritardato approntamento.

16. COLLAUDO

Sarà effettuato presso i locali della ditta/raggruppamento (con le precisazioni di cui al precedente para 15) - a cura di apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale di Commissariato - secondo le modalità previste dai "piani di campionamento indicizzati", di cui alla direttiva prot. n. UCT/1/1110/COM del 15 marzo 2001 dell'U.C.T. della Direzione Generale di Commissariato. Le operazioni di collaudo verranno effettuate distintamente per voci merceologiche/lotti avendo riguardo al livello di collaudo ordinario e al livello di qualità accettabile indicati nell'allegato n.1 alla presente lettera d'invito, mediante estrazione a sorte del "campione monte".

Nel caso di lotti unici costituiti da molteplici e diverse voci merceologiche, l'Amministrazione si riserva la possibilità - in presenza di comprovate esigenze di carattere logistico - di procedere anche a collaudi separati e distinti per ciascun tipo di materiale.

Inoltre, la Direzione Generale si riserva la facoltà di richiedere l'acquisizione anticipata - rispetto ai termini contrattualmente previsti - anche parziale dei materiali in fornitura che, dopo essere stati favorevolmente collaudati ed accettati, verranno pagati unitamente al saldo della fornitura.

L'esecuzione contrattuale ed i collaudi avverranno nel rispetto della normativa di cui al D.M. n. 200/2000 e delle direttive emanate in materia dal collaterale U.C.T. (prot. n. UCT/2/0322/COM del 20 gennaio 2000 e prot. n. U.C.T./1/1110/COM del 15 marzo 2001).

Tutte le suindicate direttive, visibili anche sul citato sito internet di questa Direzione Generale, sono state pubblicate, inoltre, sul S.O. alla G.U.R.I. n. 146 del 13 giugno 2001 - Serie Generale.

Sarà a carico della ditta la spedizione - per la via più celere - dei campioni "cartellinati" dalla commissione di collaudo destinati ai laboratori per le analisi e dei controcampioni da custodire presso l'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale.

Il procedimento di collaudo è regolato da:

- **disposizioni (artt. 28 - 32) contenute nel Capo IV del D.M. n. 200/2000;**
- **direttiva applicativa prot. n. U.C.T./1/1110/COM in data 15 marzo 2001 - terza edizione - (visibile sul sito internet di questa Direzione Generale e pubblicata anche sul S.O. alla G.U.R.I. n. 146 del 13 giugno 2001 - Serie Generale).**

La determinazione definitiva di accettazione/rifiuto della partita in collaudo è demandata al Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato .

In caso di rifiuto della fornitura determinato al termine del procedimento di collaudo, così come regolato dalle suindicate disposizioni normative, la Ditta fornitrice può avvalersi della facoltà di sostituire i beni con altri della medesima specie.

In tal caso, la Ditta dovrà comunicare tale proprio intendimento alla 2^ Divisione ed all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto.

La fornitura dovrà essere ripresentata al collaudo entro la metà del termine originariamente previsto.

In occasione del collaudo, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a mettere a disposizione della commissione di collaudo il personale (manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli porta-pallets, etc.) idonee a consentire la movimentazione per la campionatura del materiale.

Inoltre, per il collaudo di particolari manufatti (**capi esterni**), deve essere messo a disposizione personale qualificato (per esempio, sarti) che coadiuvi la Commissione di collaudo nello svolgimento delle operazioni previste, quali il rilevamento dei dati dimensionali, il disfacimento dei manufatti per la verifica dei particolari di confezione, il controllo centesimale (ove richiesto), nonché quelle apparecchiature essenziali (bilancia, metri, calibri di precisione, etc.) che facilitano lo svolgimento dei previsti controlli organolettici.

Ad avvenuta conclusione del collaudo, i locali devono essere sigillati.
Fatte salve le esigenze di forza maggiore, i sigilli saranno rimossi alla presenza di un rappresentante dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale soltanto in occasione della spedizione dei manufatti in fornitura agli Enti destinatari.

17. BOLLATURA DEI MATERIALI.

Ai sensi dell'art. 32 del D.M. 14 aprile 2000 n. 200, in relazione alla tipologia degli oggetti contrattuali, *in caso di rifiuto*, **sarà disposto che i materiali siano opportunamente contrassegnati con appositi bolli identificativi.**

La bollatura deve essere effettuata a cura e spese della ditta fornitrice, sotto la stretta sorveglianza dell'Ente responsabile dell'esecuzione contrattuale.

18. TOLLERANZA DEL VENTESIMO

E' ammessa una tolleranza, nei limiti di 1/20 (un ventesimo) in meno della quantità complessiva della provvista, per le differenze che, all'atto del saldo della fornitura, potranno risultare tra le quantità complessive determinate dal contratto e quelle fornite. Anche nel caso di contratto per la provvista da introdursi a rate successive, la tolleranza è ammessa entro i limiti di un ventesimo in meno dell'intero quantitativo contrattuale, ma va calcolata in diminuzione dell'ultima rata.

Se alla scadenza del contratto il fornitore abbia approntato un quantitativo globale di merce non inferiore ai diciannove ventesimi della quantità complessiva della provvista, il contratto s'intenderà esaurito.

Se il termine di scadenza sarà trascorso senza che il fornitore abbia raggiunto i diciannove ventesimi della quantità complessiva della merce e nel frattempo non sarà stata dichiarata la decadenza dal diritto di proseguire la provvista, il fornitore ha facoltà di realizzare, in una sola volta, ed entro il termine che verrà fissato dall'A.D., in relazione alla natura della fornitura ed alla quantità dei materiali, altra consegna che gli permetta di saldare il contratto con la tolleranza del ventesimo, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità per ritardata consegna di cui al D.M. n. 200/2000.

Le eccedenze delle provviste che oltrepasseranno il quantitativo contrattuale dovranno essere ritirate dal magazzino con le modalità stabilite per le merci rifiutate.

19. CONSEGNA.

A buon esito del collaudo il materiale in fornitura dovrà essere consegnato - libero da qualsiasi gravame, dazio, diritto doganale ed ogni altro eventuale onere - a cura, spese e rischio dell'impresa entro **30 (trenta) giorni** a decorrere da quello successivo alla data di notifica della relativa comunicazione presso i magazzini militari dell'A.D. che sono indicati nell'allegato n. 1 alla presente lettera d'invito.

Per i casi d'inadempimento varranno le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 34 – 35 del D.M. n.200/2000, con l'avvertenza che **le predette penalità sono cumulabili con quelle di cui al precedente para 16.**

In vista del soddisfacimento di prioritarie diverse esigenze logistiche - relativamente ai materiali dell'ESERCITO - gli UFFICI COMMISSARIATO dei COMANDI di REGIONE MILITARE (NORD/SUD) potranno variare - entro un raggio massimo di 250 km. - la suindicata destinazione dei materiali di che trattasi, senza che la ditta/raggruppamento aggiudicatario/o possa nulla pretendere, purché comunicata alla ditta, per il tramite dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, almeno 30 giorni prima della prevista data di consegna.

In caso di eccezionali ed indilazionabili esigenze logistiche l'A.D. si riserva la facoltà di richiedere l'acquisizione parziale dei materiali in fornitura, anche anticipata rispetto ai termini contrattualmente previsti.

In occasione delle operazioni di spedizione agli Enti destinatari, sarà possibile procedere all'apertura del locale/i contenente/i la fornitura solo ad avvenuta definizione del collaudo, alla presenza di un rappresentante dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale.

I beni in fornitura diventano di proprietà dell'Amministrazione, a buon esito del collaudo, dopo la materiale consegna presso l'Ente destinatario nelle quantità accertate in sede d'assunzione in carico.

Il decorso dei termini di consegna è sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto. Qualora la partecipazione d'approvazione del contratto sia ricevuta nel periodo anzidetto, la partecipazione stessa, s'intenderà ricevuta il 1° settembre successivo.

20. PENALITA'

Per tutte le ipotesi d'inadempimento ai patti ed agli obblighi contrattuali varranno le disposizioni (**artt. 33 – 40**) contenute nel Capo V del D.M. n.200/2000.

Oltre alle ipotesi già evidenziate nei precedenti paragrafi, in caso di ritardo nell'espletamento della fornitura, le penalità previste dall'art. 34 D.M. n. 200/2000 si applicano sulla quantità di merce non approntata al collaudo presso lo stabilimento della Ditta entro i termini pattuiti, fatto salvo quanto previsto per il completamento della fornitura con la tolleranza del ventesimo.

Tali penalità sono cumulabili con quelle previste per l'approntamento al collaudo irregolare.

Il ritardo nella consegna ai Magazzini di Stato/Enti destinatari dei materiali collaudati è soggetto alle stesse penalità.

Le disposizioni che precedono valgono anche nei casi di reintroduzione delle provviste o dei materiali rivedibili o restituiti e la sostituzione di quelli rifiutati.

21. PAGAMENTI.

Saranno effettuati, con le modalità di cui al Capo VI del D.M. n.200/2000 - ad avvenuto favorevole collaudo, accettazione, consegna a tutti gli Enti destinatari ed assunzione in carico dei materiali - a mezzo mandato informatico, emesso dalla Direzione Generale di Commissariato, con accreditamento del corrispettivo su c/c bancario completo delle coordinate CAB/ABI ovvero su c/c postale, a scelta del creditore.

Qualora la ditta risulti aggiudicataria di più lotti, ciascun lotto costituirà entità a se stante ai fini della consegna, collaudo e pagamento.

Nel caso in cui i lotti fossero suddivisi in rate, ciascuna rata costituirà entità a se stante ai fini della consegna, collaudo e pagamento.

I pagamenti avverranno entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta accettazione dei beni, ovvero, se successivo, dal ricevimento della fattura.

22. CONTROVERSIE.

Eventuali controversie saranno decise con le modalità contenute nel Capo VII del D.M. n. 200/2000.

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o Amministrativa, per esplicita volontà delle parti, il foro competente sarà quello di ROMA.

23. AUTOCERTIFICAZIONE E MODALITÀ DEI CONTROLLI.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 costituiscono documentazione valida a corredo delle domande di partecipazione alle gare e delle offerte.

L'Amministrazione appaltante, peraltro, procederà ad effettuare verifiche e controlli che - oltre a quelli mirati, ove sussistano fondati sospetti di dichiarazioni mendaci - avranno carattere sistematico e/o statistico.

Tale attività di controllo si svolgerà con le modalità prescritte in proposito dal D.P.R. cit..

Ai sensi di quanto sancito dall'art. 48 del D.P.R. cit., gli accorrenti potranno avvalersi dell'apposita modulistica predisposta da questa Direzione Generale e visibile sul sito internet www.commiservizi.difesa.it.

Per le Ditte straniere non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, così come prescritto dal 4° comma dell'art. 3 del D.P.R. cit., “gli stati, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati ovvero attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.

24. AVVERTENZE.

Come già indicato al para 1 della presente lettera d'invito, si richiama l'attenzione di codeste ditte sul dettato dell'art. 37 del D.M. n. 200/2000 e dell'art.68 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato in merito all'esclusione dalla partecipazione a gare indette dall'A.D. da parte di ditte che si siano rese colpevoli di negligenza e malafede.

Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera d'invito si rimanda ai seguenti allegati a stampa:

- “Norme e Condizioni Speciali da osservarsi per concorrere alle gare indette dalla Direzione Generale di Commissariato e per stipulare i relativi contratti di fornitura”, diramate con direttiva prot. n. UCT/0727/1/COM in data 20 febbraio 2001 (**allegato n. 3**), in quanto non in contrasto con le clausole contenute nella presente lettera d'invito e con le disposizioni di cui al D.M. n. 200/2000;
- D.M. 14 aprile 2000, n.200 “Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa” pubblicato in data 19 luglio 2000 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.167 (**allegato n. 4**).

Le Imprese che non possano o non intendano partecipare alla presente gara sono tenute a restituire al Ministero della Difesa, Direzione Generale di Commissariato, II Divisione, Piazzale della Marina n.4, 00196 Roma, l'allegato n. 3 e l'allegato n. 4 ed a compilare, inoltre, il modello in **allegato n. 5**, da cui risultino chiaramente esplicitati i motivi della mancata partecipazione alla gara.

**IL CAPO DELLA 2^ DIVISIONE
Col. C.C. r.n. Domenico TIMPANO**

Elenco dei documenti allegati alla presente lettera d'invito:

1. Suddivisione in lotti del materiale v. e. in provvista, attagliamento, specifiche tecniche, prezzi base palese, depositi cauzionali provvisori, luoghi di consegna, livello di collaudo e L.Q.A.;
2. Clausola standard di codificazione;
3. “Norme e condizioni speciali da osservarsi per concorrere alle gare indette da Commiservizi e per stipulare i relativi contratti di fornitura” (prot. n. UCT/0727/1/COM in data 20 febbraio 2001);
4. D. M. 14 aprile 2000, n. 200 “Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa”;
5. Modello contenente facsimile di esplicitazione motivi mancata partecipazione a gara;
6. Modello contenente facsimile offerta da presentare in gara.